

marzo
aprile 1970

Bollettino 6

Ordine degli Avvocati e Procuratori - Bologna

Sommario

Assemblea del 4 maggio 1970	pag. 17
Attività del Consiglio	» 19
Una omissione	» 19
La riunione dei rappresentanti dei Consigli del Distretto	» 19
La seduta « pubblica » del 22 aprile	» 20
Forza pubblica ed esecuzioni	» 21
Tribunale per i minorenni	» 21
Unione delle Curie	» 22
Un opinabile concetto di « liquidità » del credito	» 22
Cassa nazionale previdenza e assistenza	» 24
Una polemica « pubblica » che ci riguarda	» 26
Concorsi e premi	» 27
Movimento Magistrati	» 27
Variazioni degli albi	» 28
I nostri Scomparsi	» 29
In breve	» 29
Contributo annuale	» 29
Difensori d'ufficio	» 29
Nuove strade cittadine ricorderanno nostri colleghi	» 30
Il parcheggio delle auto a Piazza dei Tribunali	» 30
Curatele fallimentari	» 31
Una rettifica	» 31
Si racconta che...	» 32

ASSEMBLEA DEL 4 MAGGIO 1970

L'Assemblea straordinaria degli Avvocati e Procuratori di Bologna, convocata il 4 maggio 1970 ad ore 10, col seguente Ordine del giorno: « Esame della deliberazione del Comitato dei Delegati in merito ai requisiti per la iscrizione alla Cassa di Previdenza »;

v i s t a

la circolare 6 aprile 1970 n. 03370 con cui la Presidenza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori, ha comunicato a tutti gli iscritti agli albi la deliberazione 28 febbraio 1970 del Comitato dei Delegati, avente per oggetto nuovi criteri per l'accertamento della continuità dell'esercizio professionale ai fini dell'iscrizione alla Cassa medesima, criteri che dovrebbero entrare in vigore col 1° gennaio 1971;

p r e s o a t t o

della relazione depositata ed illustrata dall'avv. Gaspare Scazzari e della lettera 18 aprile 1970 che l'avv. Piero Ballarini, anche quale Segretario del Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna, ha inviato al Presidente della Cassa;

uditi gli interventi di altri Colleghi;

r i t e n u t o

che la obbligatorietà della iscrizione nei ruoli di R.M., posta in via di principio, come condizione di iscrizione alla Cassa, appare manifestamente illegittima perché contrastante con le norme di cui alle leggi 8 gennaio 1952 n. 6, 25 febbraio 1963 n. 289 e 5 luglio 1965 n. 798;

che il requisito della continuità non è necessariamente in rapporto di interdipendenza con la posizione fiscale del professionista;

che in ogni caso, l'accertamento della continuità mediante documentazione integrativa è umiliante sotto il profilo morale, pregiudizievole sul piano fiscale, sterile sul piano pratico;

che la ricordata delibera 28 febbraio 1970 contrasta con il principio di mutualità ai danni di iscritti che, pur esercitando continuativamente la professione, non sono in grado di fornire la prova dei requisiti di cui alla delibera medesima e comporta difficoltà di esame annuale della posizione di migliaia di iscritti da parte di un unico organo centrale, i cui poteri discrezionali sono talmente ampi da sfuggire a qualsiasi controllo;

c h i e d e

all'unanimità:

la REVOCA della deliberazione 28 febbraio 1970 del Comitato dei Delegati della Cassa;

propone

che per gli iscritti i quali non raggiungano il minimo imponibile nei ruoli di R. M., o vi siano iscritti per redditi ritenuti comunque inadeguati a giudizio della Cassa, la Cassa medesima chieda al competente Consiglio dell'Ordine, caso per caso, circostanziata deliberazione sull'esercizio effettivo della professione con carattere di continuità;

manda

al Consiglio dell'Ordine di comunicare quanto sopra alla Presidenza della Cassa Nazionale di Previdenza, ai Delegati, al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli degli Ordini forensi d'Italia.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

(adunanze: 12 marzo - 18 marzo - 21 marzo - 8 aprile - 22 aprile - 29 aprile)

UNA OMISSIONE

Dall'elenco dei componenti il nuovo Consiglio, pubblicato a pag. 5 del precedente Bollettino n. 5, è stato omesso (per involontario errore di impaginazione) il nome del collega

GIOVANNI MARCHESINI

al quale chiediamo volerci scusare la svista.

LA RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI DEL DISTRETTO

Come avevamo preannunciato nel precedente Bollettino, il 21 marzo sono convenuti nella sede del nostro Consiglio i rappresentanti dei Consigli Forensi di Ferrara, Forlì, Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini, accolti da una rappresentanza del Consiglio di Bologna. Ecco, in sintesi, i temi trattati e le decisioni scaturite da questo incontro:

— *aumento del contributo di iscrizione deliberato dal Consiglio Nazionale Forense*: concorde è stata la disapprovazione per la mancata motivazione di tale decisione (motivazione inutilmente richiesta da qualche Consiglio, compreso quello di Bologna); concorde altresì il parere sulla opportunità di insistere per conoscere le ragioni del deliberato aumento; non si tratta di contrastare al C.N.F. il potere di decidere in materia, ma si ritiene che gli iscritti abbiano il diritto di conoscere per quali cause, e per quali fini, è stato ritenuto necessario quell'aumento;

— *assistenza malattie*: sentiti i riferimenti del delegato per il nostro Distretto, avv. Piero Valenza, all'unanimità i convenuti hanno incaricato lo stesso avv. Valenza di insistere, nelle prossime riunioni del Comitato dei Delegati, per l'estensione della assistenza malattie a tutte le esigenze degli iscritti, senza esclusione alcuna (su questa materia, comunque, riferiamo ampiamente in altra parte di questo Bollettino); unanime è stato pure il parere di chiedere la revoca della delibera del suddetto Comitato, con la quale si è deciso di provvedere alla diretta gestione della Cassa Malattie a far tempo dal 1° gennaio 1971; è in tutti ferma la convinzione che sia più economica e più rassicurante la gestione attraverso un rinnovo della convenzione con l'ENPDEDP;

— *revisione Albi*: convenendo sulla opportunità di un più razionale scambio di notizie al riguardo, i presenti hanno deciso di darsi reciproca costante comunicazione delle decisioni che i singoli Consigli prenderanno in materia;

— *riforma della legge professionale*: riconoscendo l'urgenza della riforma e l'opportunità di esprimere al riguardo ponderati pareri, è stato deciso di assumere anzitutto precise informazioni circa l'attuale *iter* e contenuto del progetto di riforma, demandando al Consiglio di Bologna di organizzare, non appena possibile, un apposito convegno di tutti i colleghi del Distretto su tale argomento.

Il giudizio sulla utilità di questo scambio di idee fra Consigli del Distretto è stato unanimemente positivo; si è così confermato che altre riunioni analoghe seguiranno a tempo opportuno, dandosi un carattere di continuità a questi incontri.

LA SEDUTA « PUBBLICA » DEL 22 APRILE

L'iniziativa del Consiglio — pure preannunciata nel precedente Bollettino — di tenere ogni tanto delle sedute alle quali possano intervenire gli iscritti, nel clima non formale della vera e propria Assemblea, ma ispirato a più stretta collaborazione fra i colleghi ed il Consiglio stesso, può dirsi, alla luce della prima esperienza, avere dato ottimi risultati.

Il 22 aprile scorso sono intervenuti circa cinquanta colleghi (alcuni assistendo a tutto l'incontro, altri partecipandovi per pochi minuti); i « commenti » sull'iniziativa sono stati favorevoli; non ci dispiacerebbe, comunque, che qualche collega ci scrivesse in proposito, quale che sia il parere che riterrà di manifestare; il Consiglio non pretende di essere perfetto nè infallibile, e collaborare a renderne più proficua l'attività è, in fondo, un diritto ma anche un dovere di tutti.

Per non fare torto a nessuno, ci asteniamo dal citare i colleghi che, oltre ad una presenza fisica, hanno contribuito al buon risultato dell'incontro avanzando proposte, esprimendo pareri o suggerimenti; ricordiamo quindi, specialmente per gli assenti, soltanto i temi trattati e le idee scaturite.

Cassa malattie — il delegato distrettuale, avv. Valenza, ha riferito sia le più recenti delibere assunte dal Comitato dei Delegati, sia la decisione espressa dai rappresentanti dei Consigli del Distretto (cioè, ripetiamo, un ritorno alla convenzione con l'ENPDEDP). Dopo ulteriori chiarimenti, chiesti da alcuni colleghi, quella linea di condotta è stata nuovamente ribadita, come la più conveniente sotto il profilo economico e la più sicura dal punto di vista dei risultati concreti che si potranno ottenere.

Aumento contributi Consiglio Nazionale Forense — il Presidente, avv. Mauceri, ha reso edotti i colleghi di quanto immotivatamente delibe-

rato dal C.N.F. È stata ritenuta prematura una presa di posizione drastica, che si sarebbe potuta concretare in un rifiuto alla maggior contribuzione; è invece prevalso l'orientamento di una energica protesta, che il Consiglio inoltrerà al C.N.F., e di un rinnovato ed esplicito invito a rendere ragione dei motivi che quella maggior contribuzione hanno determinato.

Criteri per l'eventuale cancellazione dalla Cassa pensione — il delegato avv. Valenza ha letto il testo esatto dalle deliberazioni che ha dato origine alla lettera del 6 aprile inviata dalla presidenza della Cassa a tutti gli iscritti, e che tanti non convinti commenti aveva suscitato nei giorni precedenti la riunione della quale stiamo riferendo.

Si tratta — lo ricordiamo ancora — della delibera, che avrà decorrenza dal 1° gennaio 1971, secondo la quale:

a) resteranno iscritti alla Cassa, ai fini pensionistici, coloro che nei ruoli di R.M. appaiono tassati per cifra superiore alle L. 750.000, al netto della franchigia;

b) potranno venire cancellati coloro che, non raggiungendo quel minimo anzidetto, non dimostreranno, con documentazione apposita, di esercitare continuativamente la professione;

c) i criteri che precedono non si applicheranno agli iscritti nei rispettivi Albi per il primo quadriennio.

Unanime è stato il parere contrario a tali decisioni, anche se variamente motivati sono stati i singoli interventi. Ma su questi interventi non ci attardiamo, dato che si è deciso di indire con sollecitudine una formale Assemblea per discutere con maggiore ampiezza l'intero problema.

FORZA PUBBLICA ED ESECUZIONI

Il Consiglio ha trasmesso al Questore di Bologna una motivata richiesta perché sia costantemente assicurata la presenza della Forza Pubblica alle esecuzioni per rilascio di immobili.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

A seguito di numerose segnalazioni, anche da parte di alcuni colleghi, relative a talune disfunzioni del Tribunale per i Minorenni, determinate da un considerevole aumento del lavoro del Tribunale, al quale non ha corrisposto un adeguamento degli uffici e delle attrezzature, sì che i Magistrati che vi sono addetti si trovano ad operare in condizioni di estremo disagio e di eccessivo sacrificio, il Consiglio ha deliberato di inviare un dettagliato esposto al Ministero di Grazia e Giustizia, per segnalare le iniziative ed i provvedimenti che si sono palesati oramai indilazionabili.

UNIONE DELLE CURIE

Il 24 aprile, nella sede del Consiglio dell'Ordine di Roma, si è riunita la c. d. *Unione delle Curie* (formata dai rappresentanti dei Consigli sede di Corte d'Appello); il nostro Consiglio è stato rappresentato dall'avv. Enrico Ghezzi.

Due i temi trattati: anzitutto, la questione sorta a seguito della liberalizzazione dei piani di studi universitari (ved. Bollettino n. 5, pag. 2); anche l'Unione delle Curie ha ritenuto doveroso intervenire presso gli organi ministeriali competenti, per prevenire l'eventualità che possano, nei prossimi anni, iniziare l'attività professionale giovani laureati i quali non abbiano sostenuto gli esami inerenti alle materie professionali fondamentali.

In secondo luogo, la questione della futura gestione diretta della *Cassa malattie*; al riguardo l'Unione delle Curie ha (se ci è consentito dirlo, un po' *sibillinamente*) auspicato:

che per l'attuazione delle deliberazioni prese a suo tempo dalla Cassa, sia tenuto conto di ogni nuovo elemento di giudizio successivamente emerso, così come di ogni segnalazione pervenuta dagli Ordini forensi, acquisendo attraverso le indagini sollecitate dall'ENPDEDP, ogni dato di informazione che possa divenire disponibile per la migliore valutazione di tutti gli aspetti del problema, e per la eventuale adozione di ogni correttivo che si rivelasse opportuno.

UN OPINABILE CONCETTO DI « LIQUIDITA' » DEL CREDITO

Informiamo i colleghi (non soltanto bolognesi, poichè la notizia riguarda anche quelli che da tutti i Fori siano costretti, per ragioni di competenza territoriale, a farne richiesta a Bologna) che la Pretura di Bologna non concede più decreti ingiuntivi di pagamento somme, qualora l'importo complessivo del credito per capitale non risulti già interamente conteggiato nel documento costituente la prova scritta del credito medesimo. Il concetto affermatosi è, cioè, il seguente:

non è credito « liquido » neppure quello che risulti da semplici operazioni aritmetiche già contenute nel documento di parte che costituisce anche la prova scritta del credito.

In altri termini, se il credito è provato mediante una *copia-commissione* sulla quale è scritto che viene venduta una partita di merce costituita da 5 pacchi, al prezzo unitario di L. 50.000 ciascuno, ma se già sul documento medesimo non è stato scritto, fin dall'origine, che 50.000×5 è uguale da 250.000, il credito non può considerarsi « liquido ».

La giurisprudenza non bolognese è ormai concorde nel ritenere che il credito è « liquido » non soltanto quando è già determinato nel suo preciso ammontare, ma anche quando è deducibile mediante un sem-

plice calcolo aritmetico, sulla base di elementi autentici (Trib. Agrigento, 1 febbraio 1949 in Foro it. Rep., 1949, voce *ingiunzione* n. 21; Cass. 18 giugno 1953 n. 1832, in Foro it. Mass., 1953 c. 357; Cass. 8 gennaio 1966 n. 175, in Rass. giur. C.P.C., ed. Giuffrè, 1968, sub art. 633). Ma tutto ciò non è condiviso dalla giurisprudenza della Pretura di Bologna.

Il nostro Consiglio ha delegato una apposita commissione per prendere contatto con alcuni magistrati, al fine di rappresentare le richieste di alcuni colleghi tendenti ad una modificazione della citata giurisprudenza, ma senza alcun risultato.

Nei casi descritti, non rimane quindi che procedere in ordinaria sede di cognizione (citazione, comparsa, conclusionale, sentenza, ecc. ecc.) unicamente per ottenere che... altro magistrato di Pretura (con o senza ausilio di consulente tecnico, a seconda della complessità del calcolo) « liquidi » il credito non sufficientemente liquido per la concessione di un decreto ingiuntivo.

Tutti lavoriamo indefessamente per la risoluzione della c.d. (soltanto così detta) *crisi della giustizia*. (P.L. e a.m.).

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA

Pubblichiamo il testo della lettera 3 marzo 1970, inviata ai Presidenti dei Consigli Forensi del nostro Distretto, relativa alle deliberazioni prese dal Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale nelle riunioni del 24 gennaio e del 18 febbraio 1970. Omettiamo — per ragioni di spazio — di riportare anche il contenuto degli allegati a tale lettera.

- I) È stato elevato dal 1° gennaio 1970 da L. 45.000 a L. 60.000 il contributo personale annuo a carico degli iscritti all'assistenza sanitaria.

In tal modo il servizio di assistenza sarà totalmente a carico degli assistiti, rimanendo a carico della Cassa soltanto le spese di amministrazione. Tale deliberazione è dovuta all'aumento del contributo da corrispondersi all'ENPDEDP pel 1970 (da L. 55.000 a lire 60.000) e all'aumento degli oneri delle prestazioni previdenziali venuti a gravare sulla Cassa in virtù della legge 24 dicembre 1969 n. 991.

- II) È stato deliberato: *a)* che il contributo personale annuo predetto *debba considerarsi non frazionabile* e quindi dovuto totalmente anche da chi si iscriva all'assistenza sanitaria ad anno iniziato; *b)* che l'iscrizione all'assistenza sanitaria dei familiari del professionista titolare sia riferita al primo del mese in cui sia stata presentata la completa documentazione richiesta.

- III) Sono stati fissati i seguenti princîpi: *a)* che non possono conseguire l'iscrizione piena alla Cassa e quindi neanche il trattamento pensionistico quegli avvocati e procuratori che essendo alle dipendenze dei Comuni o di altre Amministrazioni Pubbliche in qualità di legali, furono autorizzati a restare iscritti negli Albi ordinari in virtù di disposizioni di legge da ritenersi modificate dalle leggi 22 gennaio 1934 n. 36 e 23 novembre 1939 n. 1949 aventi valore di norma di ordine pubblico; *b)* che la cessazione della iscrizione alla Cassa richiesta dall'interessato per ragioni di bisogno può considerarsi agli effetti dell'eventuale ripristino della iscrizione stessa, avvenuta per causa di forza maggiore (art. 18 - legge 25 febbraio 1963 n. 283), allorquando lo stato di bisogno si sia verificato per eventi estranei ed indipendenti dal comportamento del soggetto; *c)* che non ricorrono gli estremi della forza maggiore nel caso che la cessazione della iscrizione sia dipesa da errore del richiedente; *d)* che l'avvocato o il

procuratore incorso nella revoca della pensione di invalidità per avere il suo reddito superato il massimale di 2 milioni annui è tenuto a restituire i ratei riscossi dal primo gennaio dell'anno successivo all'accertamento di detto *super*.

- IV) Sono state approvate disposizioni integrative dirette a rendere più rigoroso il controllo sanitario per i professionisti che richiedano la concessione della pensione di invalidità prevista dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1969 n. 991 (allegato n. 1).
- V) Per quanto riguarda la concessione del contributo temporaneo di cui all'art. 5 legge predetta, sono state approvate le modalità procedurali di cui all'allegato n. 2.
- VI) Sono state prese importanti deliberazioni circa l'interpretazione da darsi all'art. 1 della legge 25 febbraio 1963 n. 289, il quale prescrive come elemento essenziale per l'iscrizione alla Cassa l'esercizio della libera professione forense con carattere di continuità.

Al riguardo, mentre mi riservo di trasmettere il testo esatto della deliberazione non appena sarà stato approvato il verbale della seduta 28 febbraio, sino da ora posso comunicare che il Comitato ha ritenuto indispensabile per la prova del carattere di continuità, dopo un periodo di quattro anni dalla data di iscrizione agli albi professionali, la dimostrazione dell'iscrizione nei ruoli di contribuenti agli effetti della R. M. Categ. C 1 per redditi derivanti dalla professione di avvocato e procuratore.

Pei professionisti che non raggiungano un reddito imponibile superiore alle L. 750.000 annue sarà inoltre necessaria la certificazione relativa agli affari trattati, sufficiente alla prova di una attività continuativa.

* * *

Comunico inoltre che il Ministero ha respinto la proposta di acquisti immobiliari deliberata, nonostante l'opposizione di alcuni Delegati, nella riunione del 22 novembre 1969.

* * *

È stata nominata una Commissione con incarico di esaminare la contabilità dell'ENPDEDP, Commissione della quale faccio parte.

In un primo incontro avvenuto il 27 corrente alla Direzione generale dell'ENPDEDP si sono concordate le norme per l'attuazione dei controlli.

Si è avuta copia del bilancio 1968 e si sono avuti altresì i prospetti

dei quali unisco copia (all. n. 3-4).

Mi riservo di dare al riguardo ulteriori informazioni.

Con cordiali saluti.

AVV. PIERO VALENZA

UNA POLEMICA « PUBBLICA » CHE CI RIGUARDA

La rubrica « Lettere al Carlino », del bolognese *Il Resto del Carlino*, ha ospitato, nell'ordine:

— il 1° marzo la vibrata protesta di un lettore di Reggio Emilia, il quale non si capacitava di aver dovuto versare 5.000 lire quale « obolo » a favore della Cassa Avocati, per il rilascio di un semplice certificato della cancelleria commerciale;

— il 10 marzo altra, non meno risentita, protesta di un ravennate per gli oneri posti a carico del « quidam de populo » che deve contribuire alla pensione degli avvocati, mediante versamenti fatti in occasione di richieste di certificazioni, o di altre prestazioni para-giudiziarie, benché si svolgano *senza* l'assistenza o l'intervento di un legale;

— il 15 marzo, infine, la spiegazione dell'arcano e la difesa del sistema a cura di un collega bolognese, il quale ha, in buona sostanza, contestato la fondatezza di quei rilievi, frutto di non colpevole ignoranza di una realtà che andava chiarita. Esiste, diceva l'amico avvocato, una crisi della giustizia, che danneggia tutti gli « utenti » della medesima, e che solo grazie agli avvocati è resa più sopportabile; infatti, alcuni avvocati svolgono, gratuitamente, le funzioni di vice-pretori onorari, altri (sempre gratuitamente) fanno i pubblici ministeri in pretura, altri predisporgono le copie che poi i cancellieri dovranno semplicemente autenticare, altri ancora sostituiscono appunto i cancellieri nelle udienze istruttorie civili.

Dal fatto che, a tutt'oggi, non vi siano state altre repliche, si possono dedurre, come più probabili, due ipotesi: o repliche vi sono state, ma il giornale non le ha pubblicate; o repliche non vi sono state perché i « protestanti » sono rimasti (qui si debbono fare due sottoipotesi) o soddisfatti o privi di argomenti contrari.

D'altronde, cosa si può replicare alla dimostrazione di un sistema che, in sintesi, risulta così congegnato: poiché io, Stato, non sono in grado di pagare i vice-pretori onorari o di aumentare l'organico dei cancellieri, è giusto che tu, cittadino, mi aiuti a pagare la pensione degli avvocati? Siamo di fronte ad una logica ineccepibile. E tipicamente italiana.

(a. m.)

CONCORSI E PREMI

PREMIO « MARIO JACCHIA »

Ricordiamo ai candidati dell'esame di procuratore legale che questo anno il premio della fondazione Avv. Mario Jacchia ammonta a L. 150.000

Esso viene assegnato al primo in graduatoria dell'esame suddetto, a condizione che riporti un punteggio superiore a 64/80.

Lo scorso anno, ad esempio, il premio non fu assegnato (e il corrispettivo importo, come dispone lo statuto della fondazione, fu riversato ad aumento del capitale), in quanto nessun candidato raggiunse il punteggio minimo.

MOVIMENTO MAGISTRATI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 1969

- Dr. GIUSEPPE MOTTOLA - giudice Trib. Bologna - a Trib. Bologna - Pres. sezione
Dr. GERARDO MOSCATO - giudice Trib. Bologna - a Cons. Dir. Pretura Modena.
Dr. ALBERTO AMIGHETTI, da Pretura Modena a Pretura Montecchio Emilia.
Dr. ANTONIO GRASSI PIRRONE - pretore Bologna - nomin. mag. app. - prec. funz.
Dr. DOLORE NERI, dalla Pretura di Mestre al Tribunale di Forlì.
Dr. GIANCARLO TARQUINI, dalla Pretura di Pavia alla Procura di Parma.
Dr. GIAN PAOLO ZICCARDI, dalla Pretura di Cavarzere alla Pretura di Cento.
Dr. GIUSEPPE D'ONOFRIO, da Pret. S. Benedetto Tronto a Corte App. Bologna.
Dr. ALDO TACCHI, dal Tribunale di Bologna al Tribunale Forlì, Pres. sezione.
Dr. FRANCO BONANNI - giudice Trib. Piacenza - a Trib. Piacenza Pres. Sezione.
Dr. PIER LUIGI LEONI, dalla Procura Bologna alla Procura Gener. Bologna.
Dr. ENRICO FRANCIOSI, dal Tribunale Venezia alla Pretura Ferrara.
Dr. VITTORIO DE CESARE, dalla Pretura di Firenze alla Pretura Bologna.
Dr. GIOVANNI ABIS, dal Tribunale di Lanusei al Tribunale Bologna Pres. Sez.
Dr. LUIGI FIMIANI, dalla Pretura di Forlì al Tribunale di Pescara.
Dr. LORENZO SECHI, dalla Pretura Tempio Pausania al Tribunale Ravenna.
Dr. PIER PAOLO CASADEI MONTI, dalla Procura al Tribunale di Ravenna.
Dr. GIOVANNI PRESTIPINO, dalla Pretura Reggio Emilia a Tribunale Roma.
Dr. GIUSEPPE BUZZOLAN, dal Tribunale di Bologna a Pres. sez. Trib. di Rovigo.
Dr. LORENZO CUONZO, dal Tribunale di Bologna a Cons. Pretura di Lecce.
Dr. GIUSEPPE RICCA, dal Tribunale di Bologna a Corte Appello Venezia.
Dr. MARIO FORTE, dalla Procura Bologna a Corte Appello Brescia.

VARIAZIONI DEGLI ALBI
(dal 4 marzo al 29 aprile 1970)

Iscrizioni Albo Avvocati

Avv. ADRIANO CREMONINI
Avv. ALESSANDRA BIANCA DOLCINI
Avv. LORENZO GIUSTO
Avv. GILBERTO GUALANDI
Avv. LUIGI VITTORIO TROMBETTI

Iscrizioni Albo Procuratori Legali

Dott. Proc. GIOVANNI DE PASQUALE
Dott. Proc. MARIA ANGELICA LEONI
Dott. Proc. MATILDE TOGNETTI
Dott. Proc. GIUSEPPE TRIOLO

Iscrizioni Registro Praticanti Procuratori
(con autorizzazione al patrocinio avanti le Preture)

Dott. GIUSEPPE BALEDELLI
Dott. ANDREA BERTOZZI
Dott. ROBERTO BELLOGI
Dott. GIUSEPPE CAMORANI
Dott. GIULIANO CECCONI
Dott. GINO COSTA
Dott. FRANCA GRAZIA
Dott. BRUNO MICOLANO
Dott. VITTORIO PATRIGNANI
Dott. FILIPPO SGUBBI
Dott. LUISA SIMONI
Dott. STEFANO STANCARI
Dott. MASSIMO STEGANI
Dott. MARIA VIRGILIO

Autorizzazioni al patrocinio avanti le Preture

Dott. MARIO CAVALIERI
Dott. CARLO CHIOCCHINI
Dott. IVAN GARDINI

Iscrizioni Registro Praticanti Procuratori

Dott. ARNALDO BALDACCI
Dott. GINO CHESI
Dott. CARLO COSTA

Dott. CARLO D'EMELIO
Dott. ADRIANO DI PIETRO
Dott. CLAUDIO FIUMARA
Dott. BRUNO M. GIORDANO
Dott. GIULIANO GRUPPIONI
Dott. ADRIANO IANETTI
Dott. NANDO NOTARI
Dott. GIUSEPPE RONFANI
Dott. ANDREA SANDONATI

Cancellazioni

Avv. CLAUDIO GENTILE
Avv. PASTORE CARMINE MANCINELLI
Dott. CARLO MONACO

I NOSTRI SCOMPARSI

Avv. Giuseppe Cardona (6 aprile 1970).

Avv. Nicolò Caudarella (6 aprile 1970).

IN BREVE

NUOVE STRADE CITTADINE RICORDERANNO NOSTRI COLLEGGHI

Il Consiglio Comunale di Bologna ha deliberato di ricordare alcuni illustri avvocati scomparsi, che onorarono il Foro non soltanto cittadino, dando il loro nome a nuove strade della nostra città; essi sono:

l'avv. Prof. ENRICO REDENTI (1883-1963), che per lunghi anni fu Maestro di diritto processuale civile nella nostra Università e Presidente del nostro Consiglio dell'Ordine;

l'avv. ANTONIO ZOCCOLI (1888-1960), che fu Presidente del Comitato di Liberazione di Bologna;

l'avv. CESARE ZUCCARDI MERLI (1898-1944), che nella lotta per la liberazione perse la vita.

DIFENSORI D'UFFICIO

Ricordiamo ai colleghi che, nominati difensori d'ufficio nei procedimenti penali, ritengono di scrivere agli imputati per invitarli a prendere contatto con loro, è norma di imprescindibile etica professionale chiarire la facoltà dell'imputato di rivolgersi ad altro avvocato di sua fiducia. Il tacerlo può infatti ingenerare nell'interessato l'erroneo convincimento di doversi necessariamente ed esclusivamente avvalere dell'opera del difensore nominatogli dall'Ufficio, il che — come è accaduto anche di recente — può determinare spiacevoli equivoci o, peggio, può dare luogo, in concorso di altre circostanze, a procedimenti disciplinari.

CONTRIBUTO ANNUALE

Per un errore di stampa nel precedente *Bollettino n. 5* (pag. 12) risulta indicato in L. 4.000 il contributo, per il corrente anno 1970, relativo alla iscrizione nel *registro dei praticanti procuratori*: esso è invece di L. 6.000.

IL PARCHEGGIO DELLE AUTO IN PIAZZA DEI TRIBUNALI

Il deposito delle automobili nella piazza dei Tribunali era, sino a poco tempo fa, gestito dal Comune ed aperto al pubblico, a pagamento.

La massima parte di quest'area è stata, tuttavia, nelle scorse settimane riservata a posteggio esclusivo per le automobili dei magistrati. Il fatto non è passato inavvertito, e non è stato accolto con favore dalla cittadinanza e dalla classe forense. Un nostro Collega, membro del Consiglio comunale di Bologna, ha interrogato urgentemente il Sindaco. Vi sono stati incontri con alti rappresentanti dell'Amministrazione comunale, e col Sindaco stesso. Al Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense sono stati autorevolmente spiegati i motivi che hanno indotto la Magistratura a richiedere, ed il Municipio, a concedere, la riserva d'una area pubblica per le auto dei magistrati. Il Consiglio dell'Ordine ha preso in attento esame la situazione, e concordemente ha espresso il voto che non siano create situazioni di privilegio che, discutibili sotto il profilo della legittimità, sono comunque e certamente inopportune.

Questo punto di vista è stato sottoposto all'Amministrazione comunale, e comunicato al Primo Presidente della Corte d'Appello. Allo stato, la questione attende un chiarimento da parte dell'Amministrazione comunale, alla quale il Consiglio dell'Ordine ha richiesto in modo formale se e quale provvedimento amministrativo giustifichi la riserva della piazza al deposito di auto dei magistrati. Ogni ulteriore azione è, logicamente, condizionata dall'eventuale esistenza e contenuto di questo provvedimento.

Frattanto, i cartelli che riservano il posteggio alle auto dei magistrati restano al loro posto, anche se con scarso risultato, giacchè la riserva non pare rispettata.

Il problema, per quanto piccolo, esiste. Non va drammatizzato con polemiche sproporzionate, ma non va ignorato. Ed il problema non è tanto di riserve o privilegi da creare all'interno della categoria degli operatori di giustizia, con conseguenti malumori tra avvocati e magistrati, o tra cancellieri ed avvocati, o tra tutti questi e gli Ufficiali Giudiziari (che poi, è giusto dirlo, sono tra i più legati all'uso dell'automobile per l'esercizio delle loro funzioni).

Il problema vede in realtà come potenziali antagonisti gli operatori di giustizia da una parte, e tutta la cittadinanza dall'altra. Il Consiglio dell'Ordine forense ritiene responsabilmente che gli operatori di giustizia, proprio perché sono i primi custodi della legge, non debbano invocare discutibili eccezioni al principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. In un momento in cui sono frequenti, e non ingiustificate, le apprensioni, le lamentele e le proteste sullo stato in cui versa la giustizia, e grossi sono i problemi che chiedono urgente soluzione, sarebbe veramente inopportuno dare agli utenti della giustizia un esempio di costume discriminatorio. E tutto questo per sistemare poche automobili! Meglio, davvero, fare qualche passo di più a piedi.

CURATELE FALLIMENTARI

dal 1° marzo 1970 al 20 aprile 1970

- Soc. SABBI SILVANO & CIVOLANI ENNIO - Esercente noleggio flipper
G.D. dr. D'Apote - sentenza 23-2-1970 - Curatore dr. proc. Edo Albisetti.
- GOLFIERI ENZO - Camiceria Sic - G.D. dr. D'Apote - sentenza 27-2-1970 -
Curatore dr. proc. Antonio Binni.
- S.r.l. «TORREFAZIONE NETTUNO» - G.D. dr. Oddone - sentenza 27-2-1970 -
Curatore avv. Umberto Canella.
- S.a.s. «STARFILM» di MARIO LORIS PROTTI & C. - G.D. dr. Oddone -
sentenza 5-3-1970 - Curatore avv. Gennaro La Rocca.
- CANTELLI ROSINA in GNUDI - Latteria Bar Analcolici - G.D. dr. Oddone -
sentenza 9-3-1970 - Curatore avv. Giovanni Turrone.
- SALMI REMO - commercio materiale elettrico - G.D. dr. Oddone - sentenza
25-3-1970 - Curatore dr. prof. Luciano Scrivano.

UNA RETTIFICA

A richiesta dell'avv. ELVIO BENCIVENNI, che ci ha cortesemente scritto per segnalarci un errore del precedente elenco delle curatele fallimentari (Bollettino n. 5 pag. 13), precisiamo che il curatore del « Fallimento Soc. di fatto tra DE TONI GIUSEPPE - DE TONI SETTIMO ed altri - G. D. D'Apote - sentenza 14 gennaio 1969 », non è l'avv. Elvio Bencivenni, bensì l'avv. FRANCO BONETTI.

SI RACCONTA CHE

Un tale, ricco proprietario terriero, agricoltore, commerciante di frutta e ortaggi, era imputato di truffa aggravata. L'avvocato che lo assisteva, avuta la parola per l'arringa conclusiva, iniziò testualmente così:

— Ho l'onore di difendere un conosciutissimo commerciante di truffa...

E il Presidente:

— Se lo dice Lei...

* * *

Un penalista, rispettoso delle sfere di competenza e di interesse delle singole parti del processo, assisteva una parte civile in sede di appello. Ritenendo non di sua pertinenza discutere quei motivi di appello dell'imputato che riguardavano l'entità della pena, la richiesta di attenuanti generiche, e materie similari, così si espresse:

— Non voglio tediare l'Ecc.ma Corte con l'occuparmi dei motivi subordinati di cui ai numeri 3, 4, 5. Questo è compito dell'Ill.mo Procuratore Generale...

Il quale lo interruppe subito e:

— D'accordo, avvocato, penserò io a tediare la Corte...

* * *

Il presidente di una Corte d'Assiste era da qualche minuto ossessionato dai pianti e dai giuramenti di innocenza dell'imputato, che continuava a ripetere « mi deve credere, sig. Presidente, sono innocente, sono innocente ». Non sembrandogli umano ordinarli di smetterla, per poter proseguire il dibattimento, lo chiamò vicino a sé, e sporgendosi oltre il banco, in modo che solo l'imputato lo sentisse, indicò col pollice il P. M. e gli sussurrò:

— Figliolo, io ti credo. È lui che dice di no!